



COMUNE DI GAIBA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

N°33 Reg. delib.	Ufficio competente
---------------------	--------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE ED ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, EX ART. 20, C. 1, DLGS N. 175/16.
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
ZANCA NICOLA	Presente	BOTTURA GUIDO	Presente
TRAMBAIOLI ASIA	Presente	CERVATO GABRIELE	Presente
MARELLA MATTIA	Presente	MALAVASI EDOARDO	Assente
MILANI MICHELE	Presente	BALBO GIANNI	Presente
CEREGATTI DAVIDE	Presente	CESTARI CARLO ALBERTO	Assente
BARENGO TIZIANA	Presente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Francescon Ilenia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANCA NICOLA nella sua qualità di Sindaco-Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

MARELLA MATTIA
BARENGO TIZIANA
BALBO GIANNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta iscritta all'ordine del giorno. Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 10/06/2015, provvedimento del quale, il presente atto ricognitivo, costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*), ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamato allo scopo l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 – TUSP - che espressamente recita:

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni, dallo stesso possedute, alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2017;

Preso atto che, dalla deliberazione di cui al punto precedente, è emerso che nessuna delle partecipazioni societarie detenute era da alienare e nemmeno oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del TUSP;

Viste le Linee Guida del 23.11.2018 relative alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", emanate dal Ministero Economia e Finanze, condivise con la Corte dei Conti, che forniscono chiarimenti, agli enti coinvolti nell'attività di monitoraggio, in merito all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;

Visti inoltre gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" emanati dal MEF di concerto con la Corte dei Conti in data 21.11.2019, dove vengono fornite istruzioni di dettaglio in merito al censimento annuale e revisione periodica;

Visto ulteriormente l'avviso pubblicato sul sito del MEF, con il quale vengono aggiornate le schede, per l'anno 2022, per la revisione periodica nonché il censimento delle partecipazioni e rappresentanti degli organismi partecipati che gli enti possiedono alla data del 31.12.2021;

Appurato, infatti, che l'adempimento di cui al presente provvedimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni detenute dai comuni, cui gli stessi sono tenuti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, tramite l'apposito applicativo web del sito ministeriale;

Considerato altresì che, le disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che l'art. 20 del TUSP dispone che, annualmente, le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che l'art. 20 c. 2 del TUSP impone la dismissione delle società nei seguenti casi:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. **Preso atto** che l'articolo 24 del D.lgs 175/2016, recentemente innovato, in particolare prevede ai seguenti commi:

...omissis....

comma 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Comma 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019);

Rilevato, inoltre, ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti, di non procedere all'analisi delle partecipazioni detenute dal Comune in consorzi, aziende speciali in quanto, anche tali enti, rientrano nel perimetro soggettivo del testo unico e quindi sono tenuti all'adozione dei menzionati piani;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato che, secondo le menzionate Linee Guida, emanate dal Mef, sono tenute alla razionalizzazione periodica le amministrazioni che detengono partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta; in particolare, viene specificato che le partecipate indirette devono essere incluse nella revisione, se detenute attraverso una «tramite» oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della p.a.;

Precisato che una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

Visto le allegate schede, redatte secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro, nel quale vengono elencate e analizzate le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Gaiba con riferimento alla data del 31.12.2021 ed in particolare:

PARTECIPATE DIRETTE:

Acquevenete Spa – quota detenuta al 31.12.2021 pari a 0,23% (gestore in house del servizio idrico integrato, nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque Spa e Centro

Veneto Servizi Spa; dal 01.12.2017 subentra Acquevenete in tutti i rapporti giuridici della precedente partecipata Polesine Acque, con effetti contabili e fiscali al 01.01.2017). Con riferimento all'esito di cui all'art 20 del TUSP si evidenzia che trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) del d.lgs 175/2016), è dotata di dipendenti, il fatturato medio conseguito nell'ultimo triennio risulta superiore al milione di euro e negli ultimi cinque esercizi non ha riportato risultati negativi d'esercizio;

Pertanto, la società diretta Acquevenete Spa è da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal TUSP.

AS2 Srl – quota detenuta al 31.12.2021 pari al 0,09% (società in house) svolge un'attività rientrante nell'art. 4 c. 2 lett. d) del D.lgs. 175/2016 (produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni in particolare gestisce sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni); non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2 del decreto stesso in quanto è dotata di dipendenti, i risultati d'esercizio degli ultimi 5 anni sono positivi nonché il fatturato medio del triennio è superiore ad 1 milione di euro

Pertanto la società diretta As2 Srl è da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal TUSP.

Ecoambiente Srl – quota detenuta al 31.12.2021 pari al 0,2506% (società in house per la gestione del servizio integrato dei rifiuti).

Con atto di fusione inversa rep. N. 81.356 – rogito n. 20782 del Notaio Castellani in data 17.12.2020, è avvenuta la fusione mediante incorporazione del Consorzio RSU nella Società Ecoambiente Srl; prima di tale atto il Comune di Gaiba deteneva una partecipazione indiretta in Ecoambiente, per il tramite del Consorzio RSU. A seguito dell'atto di fusione per incorporazione il Comune di Bergantino a far data dal 17/12/2020 diventa socio diretto di Ecoambiente insieme agli altri comuni Soci del Consorzio Rsu.

Società che svolge una attività che produce un servizio di interesse generale (ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) del d.lgs 175/2016), è dotata di dipendenti, il fatturato medio conseguito nell'ultimo triennio risulta superiore al milione di euro e negli ultimi cinque esercizi non ha riportato risultati negativi d'esercizio;

Pertanto, la società diretta Ecoambiente Srl è da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal TUSP.

PARTECIPATE INDIRETTE:

Partecipazione indiretta per il tramite di Acquevenete Spa:

Viveracqua S.c.a.r.l.: (11,84% partecipata da Acquevenete) – opera come Centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società aderenti, svolge un ruolo strategico per la società tramite. Non risulta alcun compenso a favore degli amministratori. La società presenta un fatturato medio inferiore al milione di euro ma risulta in utile negli ultimi tre esercizi, pertanto, non si individuano i presupposti per una eventuale misura di razionalizzazione.

Si precisa, infatti, che con la Legge di Stabilità 2019 – L. 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 721-724 dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è stato inserito il seguente comma: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

Partecipazioni indirette per il tramite di Ecoambiente Srl:

Polaris Srl – Polesana Azienda Rifiuti Speciali (100% partecipata da Ecoambiente Srl) – svolge attività di raccolta, trasporto di cose per conto terzi e in proprio, smaltimento rifiuti speciali, progettazione e gestione servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi.

La Società risulta in utile negli ultimi cinque anni, il fatturato medio è superiore al milione di euro e la società svolge una attività rientrante nell'art. 4 comma 2 lett. a) – produzione di un servizio di interesse generale. Pertanto, tale società indiretta è da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal Tusp.

Polesane TLC – Srl (2% partecipata da Ecoambiente Srl) – svolge attività di studio, progettazione, realizzazione e gestione degli impianti, reti ed infrastrutture telematiche e di telecomunicazione e di telefonia con utilizzo di tecnologia a larga banda, rientrante nell'art. 4 comma 2 lett. a), come indicato nello statuto.

Il fatturato medio della Società non è superiore al milione di euro, ma presenta un risultato medio in utile nell'ultimo triennio, pertanto, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 24 comma 5 bis e ter del D.lgs.175/2016, recentemente innovato, è possibile non procedere alla alienazione.

Richiamati, inoltre, gli indirizzi 2019 del MEF e Corte dei Conti in relazione alle partecipazioni indirette detenute dal Comune, per il tramite di una Società sottoposta al controllo congiunto con altre amministrazioni, in cui si dispone che ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale misure di razionalizzazione da adottare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le amministrazioni che controllano la società tramite sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento, ai fini di determinare una linea di indirizzo univoca da rendere nota agli organi societari;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti - ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), Legge n. 212/2013 - i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con votazione avente il seguente esito: Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, nell'allegato PIANO DI REVISIONE PERIODICA delle partecipazioni detenute dal Comune di Gaiba alla data del **31.12.2021**, predisposto secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle

partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” e successivi “indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione periodica”;

Di incaricare l’ufficio preposto agli adempimenti conseguenti, quali l’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, attraverso l’apposito portale telematico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Di disporre che la deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Quindi successivamente,

Con separata votazione, avente il seguente esito: favorevoli n. 9 – astenuti n. 0 – contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.-

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco-Presidente
ZANCA NICOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Francescon Ilenia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.